

# COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA

(Provincia di Ancona)



# REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**approvato con deliberazioni consiliari:**

n. 356 del 13/7/89  
n. 121 del 29/10/96  
n. 2 del 27/01/97  
n. 22 del 15/6/01

**modificato con deliberazioni consiliari:**

n. 38 del 21/3/94  
n. 36 del 27/07/01  
n. 58 del 28/07/03

## **SOMMARIO**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

### **TITOLO I – I LAVORI DEL CONSIGLIO**

#### **Capo I - Organizzazione dei lavori**

Art. 2 - Convocazione ed insediamento

Art. 3 - Programmazione consiliare

Art. 4 - Comunicazioni e pubblicità

Art. 5 - Ordine del giorno

Art. 6 - Poteri del Presidente

Art. 7 - Disciplina dei Consiglieri

Art. 8 - Disordini in aula

Art. 9 - Presenza del pubblico

Art. 10 - Numero legale – Apertura seduta – Scrutatori

Art. 11 - Processi verbali

#### **Capo II – Svolgimento dei lavori**

Art. 12 - Dichiarazioni in apertura

Art. 13 - Ordine dei lavori

Art. 14 - Modalità di trattazione

Art. 15 - Disciplina della discussione

Art. 16 - Fatto personale

Art. 17 - Proposte pregiudiziali

Art. 18 - Ordini del giorno

Art. 19 - Emendamenti

Art. 20 - Chiusura della discussione

#### **Capo III – Votazioni**

Art. 21 - Dichiarazioni di voto e modalità di votazione

Art. 22 - Forma delle votazioni

Art. 23 - Votazione per appello nominale

Art. 24 - Votazione per scrutinio segreto

Art. 25 - Approvazione delle proposte

### **TITOLO II – ATTI DEI CONSIGLIERI**

Art. 26 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni

Art. 27 - Contenuto delle interrogazioni

Art. 28 - Forma delle interrogazioni e risposta

Art. 29 - Contenuto e svolgimento delle interpellanze

Art. 30 - Mozioni e loro trattazione e discussione

- Art. 31 - Mozione di sfiducia
- Art. 32 - proposte di deliberazione

### **TITOLO III – DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

- Art. 33 - Richiesta di informazioni
- Art. 34 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 35 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti
- Art. 36 - Tessera di riconoscimento
- Art. 37 - Obbligo al segreto
- Art. 38 - Astensione
- Art. 39 - Obbligo dei Consiglieri di interventi alle riunioni del Consiglio

### **TITOLO IV – COMMISSIONI CONSILIARI**

- Art. 40 - Competenze delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 41 - Assegnazione delle proposte alle Commissioni
- Art. 42 - Composizione
- Art. 43 - Presidente e Vice presidente
- Art. 44 - Segreteria
- Art. 45 - Convocazione e validità delle sedute
- Art. 46 - Pubblicità e partecipazione
- Art. 47 - Richieste di parere di altre Commissioni
- Art. 48 - Pareri e risoluzioni
- Art. 49 - Commissioni speciali e di indagine

### **TITOLO V – INDENNITA' DI CARICA**

- Art. 50 - Indennità di carica dei Consiglieri Comunali

### **TITOLO VI – GRUPPI CONSILIARI**

- Art. 51 - Composizione e rappresentanza

### **TITOLO VII – CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO**

- Art. 51 – Istituzione e funzioni
- Art. 52 – Presentazione delle candidature
- Art. 53 – Durata in carica
- Art. 54 – Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione
- Art. 55 – Operazioni di voto e scrutinio
- Art. 56 – Comunicazione della votazione
- Art. 57 – Spese
- Art. 58

\*\*\*\*\*

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1 - Il presente regolamento dispone per quanto non sia già previsto dalla legge e dallo Statuto del Comune.

2 - Esso disciplina i lavori del Consiglio Comunale, l'esercizio delle attività dei Consiglieri, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari, la composizione dei Gruppi Consiliari.

## **TITOLO I - I LAVORI DEL CONSIGLIO**

### **Capo I ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 2 - Convocazione ed insediamento**

1 - Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente ogni volta che sia previsto dalla legge e dallo Statuto o quando ne ravvisi la necessità o l'opportunità.

2 - Il Consiglio Comunale è convocato, altresì, su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri Comunali.

3 - Nei casi di cui al comma precedente, il Presidente convoca il Consiglio entro 20 giorni dalla richiesta.

4 - Il Consiglio Comunale è convocato, dal Presidente, d'urgenza su richiesta motivata del Sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

#### **Art. 3 - Programmazione consiliare**

1 - Per la programmazione dei lavori del Consiglio, il Presidente sente il parere della Conferenza dei Capi Gruppo Consiliari, da lui convocata e presieduta, ed alla quale partecipano il Sindaco o Assessori da lui delegati, i rappresentanti dei Gruppi Consiliari ed eventualmente i Presidenti delle Commissioni Consiliari permanenti.

2 - La conferenza dei Capi Gruppo Consiliari esprime al Presidente pareri su:

- a) date di convocazione delle sedute ed argomenti da trattare;
- b) questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento;
- c) tutto quanto attiene all'operato ed al più efficace svolgimento dei lavori del Consiglio.

3 - Il parere unanime della conferenza è vincolante per i partecipanti ed i gruppi rappresentati.

4 - Nella conferenza dei Capi Gruppo vengono anche indicati i relatori degli argomenti e delle proposte di deliberazione da trattare in Consiglio, nonché l'ordine di iscrizione dei punti e l'eventuale trasmissione di copia delle proposte ai singoli Consiglieri, in allegato all'ordine del giorno del Consiglio stesso.

#### **Art. 4 - Comunicazioni e pubblicità**

1 - La convocazione del Consiglio Comunale è comunicata ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della data stabilita.

2 - La convocazione d'urgenza è comunicata ai Consiglieri di norma almeno 24 ore prima della data stabilita.

3 - Alle sedute del Consiglio sono convocati, nello stesso termine, anche gli Assessori.

E' prevista la partecipazione dei Dirigenti secondo le indicazioni del Presidente e del Sindaco.

4 - Le riunioni del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge in cui potrebbe essere escluso o limitato il diritto di accesso al pubblico.

5 - Il Presidente dispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni e degli ordini del giorno.

6 - La pubblicità dei lavori del Consiglio Comunale può essere attuata anche attraverso l'utilizzo dei vari mezzi di comunicazione.

#### **Art. 5 - Ordine del giorno**

1 - Con la convocazione viene trasmesso l'ordine del giorno dei lavori, anche mediante richiamo agli ordini del giorno precedenti non ancora esauriti.

2 - All'ordine del giorno dei lavori sono iscritti:

- a) le comunicazioni, le interrogazioni, le interpellanze;
- b) i verbali delle sedute precedenti, che debbono essere approvati;
- c) le mozioni presentate dagli aventi diritto;
- d) le proposte di deliberazione predisposte dalla Giunta, di iniziativa consiliare, di iniziativa popolare;
- e) le istanze e petizioni dei cittadini;
- f) gli atti espressivi delle funzioni consultive e propositive delle consulte.

#### **Art. 6 - Poteri del Presidente**

1 - Il Presidente rappresenta, convoca e presiede il Consiglio Comunale ed esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti del Comune.

2 - Il Presidente, nell'ambito delle proprie funzioni, assume le iniziative necessarie affinché il Consiglio Comunale eserciti con efficacia le funzioni ad esso attribuite dalla Legge e da attuazione a quanto, nell'ambito delle rispettive competenze, gli è demandato dal Consiglio Comunale e dalla Conferenza dei Capi Gruppo.

3 - Il Presidente sovrintende al funzionamento delle strutture o degli uffici che operano a supporto del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni.

4 - Il Presidente attua ogni iniziativa utile per consentire ai Consiglieri l'acquisizione di notizie, informazioni e documenti ai fini dell'espletamento del mandato e, ove occorra, assicura agli stessi la collaborazione degli uffici comunali per la formulazione e presentazione di provvedimenti deliberativi, ordini del giorno, mozioni, interrogazioni.

5 - Il Presidente organizza l'attività del Consiglio Comunale, promuove e coordina l'attività delle Commissioni Consiliari, anche mediante la consultazione dei Presidenti delle Commissioni.

Promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.

6 - Il Presidente può essere invitato a partecipare alle riunioni della Giunta Comunale per favorire il coordinamento dei vari organi comunali.

7 - Il Presidente, nel suo ruolo imparziale di tutela delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei suoi componenti:

- a) dirige e regola la discussione, concedendo la parola a coloro che ne hanno titolo;
- b) cura il rispetto dei tempi di parola;
- c) mantiene l'ordine, garantisce l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, vigila sul rispetto delle procedure nelle deliberazioni.

8 - Il Presidente, nell'esercizio di tali funzioni, ha facoltà di prendere la parola in qualsiasi momento, e può sospendere o sciogliere la riunione facendo redigere motivato processo verbale.

### **Art. 7 - Disciplina dei Consiglieri**

1 - I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni.

2 - Se un consigliere usa parole sconvenienti od offensive oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

3 - Dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente gli infligge una nota di biasimo da riportarsi a verbale.

4 - Se il consigliere cui è stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli assessori o consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il Presidente può sospendere la seduta per un tempo predeterminato.

5 - Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti entro termini perentori di imminente scadenza, il Presidente, sentite le giustificazioni del consigliere, può decidere l'espulsione dall'aula per il resto della seduta.

### **Art. 8 - Disordini in aula**

1 - Qualora insorga tumulto in aula e risultino vani i richiami all'ordine del Presidente, questi si alza; allora è sospesa ogni discussione.

Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta.

La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.

2 - Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato op pure, secondo l'opportunità, scioglierla.

### **Art. 9 - Presenza del pubblico**

1 - Il pubblico assiste ai lavori del Consiglio nella parte dell'aula allo scopo riservata.

2 - Nessuna persona, salva espressa autorizzazione del Presidente, può accedere

alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri.

3 - Il pubblico assiste in silenzio, mantenendo un contegno corretto e astenendosi da ogni segno di approvazione e di dissenso.

4 - Il Presidente, nel mancato rispetto di tali regole, può chiedere l'intervento della Forza Pubblica e disporre anche lo sgombero dell'aula dagli estranei.

#### **Art. 10 - Numero legale - Apertura seduta - Scrutatori**

1 - Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per l'inizio dei lavori, il Presidente fa procedere all'appello dei Consiglieri.

2 - Nelle riunioni in prima convocazione, la seduta è dichiarata aperta se sono presenti almeno la metà dei Consiglieri.

3 - Qualora il numero legale non sia raggiunto, il Presidente dichiara deserta la seduta facendo risultare a verbale i nomi dei Consiglieri presenti.

4 - Aperta la seduta, il Presidente nomina fra i Consiglieri presenti tre scrutatori.

5 - Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta.

6 - Nelle riunioni in seconda convocazione, per l'apertura e la continuazione della seduta è sufficiente il numero di Consiglieri previsto dalla legge.

#### **Art. 11 - Processi verbali**

1 - La redazione del processo verbale in forma integrale delle riunioni del Consiglio è curata dal Segretario Generale.

La deliberazione di approvazione, approvata per alzata di mano, è sottoscritta dallo stesso e dal Presidente.

2 - I verbali delle precedenti sedute vengono consegnati ai Consiglieri Comunali unitamente alla convocazione del Consiglio Comunale in cui sono presentati per l'approvazione.

Eventuali rilievi dovranno essere formulati per iscritto almeno 24 ore prima della seduta.

3 - Sul processo verbale la parola è concessa solo a chi ha presentato proposte di rettifiche o per fatto personale.

4 - Ogni proposta di rettifica viene sottoposta a votazione ed inserita a verbale nella seduta in corso, e viene annotata nell'originale del verbale rettificato.

## **Capo II SVOLGIMENTO DEI LAVORI**

#### **Art. 12 - Dichiarazioni in apertura**

1 - In apertura di seduta, il Presidente del Consiglio ed il Sindaco hanno facoltà di prendere la parola, per non più di 10 minuti ciascuno, per dichiarazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo, non previsti al momento della convocazione e che non comportino deliberazioni od impegni di alcun genere.

2 - Il Presidente concede altresì la parola sulle dichiarazioni proprie o del Sindaco, ai Consiglieri che ne facciano richiesta, attribuendo non più di 5 minuti ad ogni gruppo consiliare.

3 - I Consiglieri possono inoltre chiedere la parola all'inizio della seduta, con il

limite di 5 minuti per ogni gruppo consiliare, per dichiarazioni su argomenti e fatti della stessa natura di quelli di cui al primo comma.

4 - Nel dubbio sull'ammissibilità delle dichiarazioni in apertura da parte dei Consiglieri, il Presidente decide autonomamente.

### **Art. 13 - Ordine dei lavori**

1 - Esaurite entro il termine massimo di 45 minuti le attività preliminari di cui al precedente art. 12, la successiva prima ora della seduta è dedicata alla trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze, ed all'attività di indirizzo e di controllo.

Le interrogazioni eventualmente non trattate entro l'ora programmata saranno aggiunte in coda all'ordine del giorno.

2 - Il Presidente propone in aula l'ordine di trattazione degli argomenti così come riportato dall'ordine del giorno.

3 - Salvo quanto previsto dall'art. 3 comma terzo, ogni Consigliere può proporre mozione per un diverso ordine di trattazione degli argomenti o per il rinvio di un argomento ad altra seduta.

4 - Sulla mozione d'ordine, il Presidente dà la parola, per non più di 5 minuti ciascuno, soltanto ad un Consigliere che si dichiari favorevole e ad uno che si dichiari contrario.

5 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non viene messa a disposizione dei Consiglieri almeno 24 ore prima della seduta, corredata di tutti i documenti occorrenti per essere esaminata.

### **Art. 14 - Modalità di trattazione**

1 - Le discussioni sui vari argomenti e sulle proposte di deliberazione sono di norma introdotte con specifica relazione, la cui durata non può, di regola, superare i 15 minuti.

2 - Sulle proposte di deliberazione riferiscono i proponenti e i relatori delle Commissioni competenti, da queste eventualmente designati.

3 - Per le materie non oggetto di provvedimento amministrativo, la relazione verrà svolta dal Sindaco, dal Consigliere o dal rappresentante del Gruppo politico, o dal relatore della Commissione che abbia preso l'iniziativa.

4 - Il Presidente, il Sindaco e gli Assessori eventualmente competenti, all'uopo delegati, rispondono alle interrogazioni e interpellanze che riguardano l'attività del Presidente e del Sindaco stesso, della Giunta Comunale o del Comune in genere; nel rispondere alle interrogazioni e interpellanze, relatori possono farsi coadiuvare dai Dirigenti o Funzionari eventualmente competenti.

5 - Sulle interrogazioni e interpellanze di altro tipo riferiscono il Presidente del Consiglio o relatori nominati dal Presidente stesso.

6 - Il Presidente legge gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno e, qualora non vi siano richieste di intervento, si passa alla loro votazione.

7 - Nel richiamare le proposte di deliberazione, il Presidente deve dare atto che la proposta è completa dei pareri prescritti, comunicare il contenuto dei pareri



divergenti espressi dal Segretario, dai Dirigenti e dalle Commissioni Consiliari e le controdeduzioni del proponente.

8 - Gli Assessori possono intervenire nella discussione secondo le modalità previste per i Consiglieri Comunali, nell'ambito delle proprie competenze.

### **Art. 15 - Disciplina della discussione**

1 - I Consiglieri che intendono prendere la parola ne fanno richiesta al Presidente, il quale la concede nell'ordine delle richieste.

2 - I Consiglieri parlano dal proprio posto rivolgendosi al Consiglio e trattando esclusivamente l'argomento in esame.

3 - Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento.

4 - Gli interventi dei Consiglieri, del Sindaco e dei membri della Giunta, sia scritti che orali, non possono superare di regola i 10 minuti.

5 - Decorso tale tempo il Presidente può togliere la parola.

6 - Ogni Consigliere può prendere brevemente la parola per richiami alla legge e al regolamento ovvero per rilievi circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione.

7 - Per la discussione su argomenti di particolare rilevanza, la Conferenza dei Capi Gruppo dei lavori del Consiglio può stabilire limiti di tempo superiori.

8 - A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per i richiami al tempo ed al tema.

### **Art. 16 - Fatto personale**

1 - Il Consigliere può prendere la parola per fatto personale.

2 - E' fatto personale la censura alla propria condotta, il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni non espresse.

3 - Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare con esattezza in che cosa consista, ed il Presidente decide in merito all'ammissibilità.

4 - Potranno rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere o i Consiglieri autori dell'incidente.

5 - Gli interventi per fatto personale non possono superare i 10 minuti.

6 - Nel caso in cui ad un Consigliere siano attribuiti, nel corso di una discussione, fatti lesivi della sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente che la Conferenza dei Capi Gruppo ne accerta la sussistenza.

### **Art. 17 - Proposte pregiudiziali**

1 - Sono pregiudiziali le proposte di escludere o rinviare la discussione di un determinato argomento.

2 - Tali proposte possono essere formulate in qualsiasi momento, in presenza di elementi emersi durante la discussione.

3 - Su tali proposte il Presidente può essere ammesso un solo intervento contrario per non più di 5 minuti.

### **Art. 18 - Ordini del giorno**

1 - I Consiglieri e gli Assessori nell'ambito delle proprie competenze anche nel

corso della seduta hanno facoltà di presentare ordini del giorno ed emendamenti sull'argomento in discussione, prima che questa sia chiusa.

2 - Gli ordini del giorno sono redatti per scritto, firmati e presentati alla Presidenza.

3 - Gli ordini del giorno possono essere illustrati ciascuno da un solo proponente, per non più di 10 minuti, e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione dell'argomento, dell'ordine di presentazione.

4 - Non sono ammessi, sotto qualsiasi forma ordini del giorno contrastanti con deliberazioni già adottate nella stessa seduta del Consiglio.

### **Art. 19 - Emendamenti**

1 - Gli emendamenti possono essere soppressivi, aggiuntivi e modificativi.

2 - Per la presentazione e l'ammissibilità degli emendamenti valgono le norme di cui ai commi secondo e quarto del precedente articolo.

### **Art. 20 - Chiusura della discussione**

1 - La discussione è chiusa dal Presidente quando non vi sono altri iscritti a parlare.

2 - Chiusa la discussione, per eventuali repliche, è data facoltà di parola al Presidente, al Sindaco o all'Assessore o ai Consiglieri proponenti e ai relatori delle Commissioni.

## **Capo III VOTAZIONI**

### **Art. 21 - Dichiarazioni di voto e modalità di votazione**

1 - Chiusa la discussione, la parola può essere concessa solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 minuti.

2 - La votazione ha luogo sull'intera proposta.

3 - Può essere chiesta la votazione separata per singoli articoli o capitoli o parti.

4 - Dopo le votazioni separate, si procede alla votazione sull'intera proposta, con esclusione delle parti non approvate.

5 - Sono prima messi a votazione gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli aggiuntivi.

6 - Sulle votazioni per articoli, capitoli, voci, parti, emendamenti può essere concessa la parola solo per dichiarazione di voto e per non più di 5 minuti.

7 - Il Presidente nel corso della votazione cura che il provvedimento sia assunto in forma chiara, corretta ed organica.

8 - Iniziata la votazione non è concessa la parola sino alla proclamazione del voto, salvo per un richiamo alle disposizioni del regolamento in materia di espressione di voto.

9 - Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, accerta l'esito della votazione e lo proclama.

### **Art. 22 - Forma delle votazioni**

- 1 - Il voto è di norma palese e si effettua per alzata di mano, soggetto a controprova, o con sistema elettronico che assicuri la pubblicità del voto.
- 2 - Si vota per appello nominale nel caso che ne sia fatta richiesta da almeno 1 Consigliere e la richiesta sia approvata dal Consiglio.
- 3 - Si votano a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e altre per le quali la legge prescrive la votazione segreta.

### **Art. 23 - Votazione per appello nominale**

- 1 - Nel voto per appello nominale, il Presidente indica il significato del SI e del NO ed estrae a sorte il nome del primo Consigliere da interpellare.

### **Art. 24 - Votazione per scrutinio segreto**

- 1 - La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, o con sistema elettronico che assicuri la segretezza del voto.
- 2 - Nel caso di votazione mediante scheda, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto le indicazioni da inserire e le modalità della votazione, indi ordina l'appello e ciascun Consigliere deposita la scheda nell'urna.
- 3 - Gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede e comunicano il risultato al Presidente.
- 4 - Le indicazioni nominative che superino il numero consentito sono nulle.

### **Art. 25 - Approvazione delle proposte**

- 1 - Salva la previsione nella legge e nello Statuto di speciali maggioranze, la proposta si intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza dei votanti.
- 2 - In caso di parità di voti la proposta non è approvata né respinta e può essere ripresentata nella seduta successiva.

## **TITOLO II - ATTI DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 26 - Interrogazioni, interpellanze e mozioni**

- 1 - I Consiglieri possono presentare esclusivamente in forma scritta interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono l'attività politica ed amministrativa del Comune, la vita culturale, politica, economica, sociale e civile della città.
- 2 - I Consiglieri possono, inoltre, presentare interrogazioni urgenti orali o scritte nel corso della seduta consiliare, esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno.

### **Art. 27 - Contenuto delle interrogazioni**

- 1 - L'interrogazione consiste nella domanda posta per conoscere fatti, atti,

documenti e aspetti specifici, o per sapere se siano stati presi o si intendano prendere provvedimenti su determinate materie o questioni.

### **Art. 28 - Forma delle interrogazioni e risposta**

1 - L'interrogazione è presentata per iscritto mediante deposito presso la Segreteria Generale, che ne cura la protocollazione.

2 - La risposta viene data in forma scritta al proponente entro 30 giorni dalla data di presentazione, o entro 10 giorni qualora l'interrogante richieda, motivandola, l'urgenza.

3 - Se l'interrogante richiede risposta in aula durante una seduta del Consiglio Comunale, l'interrogazione viene trattata nella riunione di programmazione della conferenza dei capi gruppo consiliari per l'inserimento nell'ordine del giorno.

La trattazione dell'interrogazione deve essere posta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella 1<sup>a</sup> seduta utile, di norma secondo l'ordine di presentazione.

4 - La trattazione dell'interrogazione in aula avviene anche in caso di assenza del/dei proponente/i.

5 - Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o connessi vengono svolte contemporaneamente.

6 - Se alle interrogazioni urgenti non può essere data risposta nel corso della seduta queste vengono iscritte all'o.d.g. del successivo Consiglio Comunale.

Le interrogazioni presentate in forma orale devono essere riproposte per iscritto. L'interrogante può anche richiedere la risposta per iscritto entro 10 giorni.

7 - Alla risposta l'interrogante può replicare brevemente, e comunque entro un tempo massimo di 5 minuti per dichiarare soltanto se si ritiene soddisfatto o meno.

### **Art. 29 - Contenuto e svolgimento delle interpellanze**

1 - L'interpellanza consiste nella domanda posta per conoscere le ragioni determinanti di una specifica condotta.

2 - Essa è presentata e trattata secondo le stesse modalità previste dal precedente articolo per le interrogazioni.

3 - Per le interpellanze trattate in aula in Consiglio Comunale, l'interpellante può replicare per non più di 5 minuti.

4 - Le interpellanze relative a fatti ed argomenti identici e connessi vengono svolte contemporaneamente.

5 - Il Sindaco o il Presidente del Consiglio o il soggetto delegato alla trattazione, possono controreplicare entro il limite di 5 minuti.

6 - Qualora l'interpellante non sia soddisfatto, può presentare una mozione per promuovere una votazione nella stessa seduta sull'oggetto dell'interpellanza.

### **Art. 30 - Mozioni e loro trattazione e discussione**

1 - La mozione è un documento motivato sottoscritto da uno o più Consiglieri e inserito nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, diretto a promuovere una pronuncia o una decisione da parte del Consiglio stesso, ovvero un voto per

sollecitare od impegnare l'attività dell'Amministrazione.

2 - Altre mozioni sullo stesso oggetto possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate congiuntamente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

3 - Con l'assenso dei rispettivi firmatari, mozioni relative a fatti ad argomenti simili, analoghi o tra loro connessi possono essere trattate congiuntamente.

4 - L'illustrazione di ognuna avviene da parte di uno solo dei rispettivi proponenti.

### **Art. 31 - Mozione di sfiducia**

1 - Due quinti dei Consiglieri assegnati possono proporre al Consiglio una mozione di sfiducia del Sindaco e della Giunta, ai sensi dell'art. 37 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 - La mozione, sottoscritta dai presentatori, deve essere motivata e posta in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza.

3 - Il Presidente, qualora la mozione di sfiducia non sia conforme alle prescrizioni di legge, la dichiara irricevibile con atto motivato comunicato al primo tra i firmatari.

4 - Ove ricevibile, la mozione viene inserita al primo punto dell'ordine, del giorno di una seduta del Consiglio fissata entro i termini di cui al comma 2.

5 - Nella seduta in cui si discute e si vota la mozione di sfiducia, il Consiglio non può trattare alcun altro oggetto, salvi i casi di eccezionale urgenza e gravità che vanno trattati per primi.

6 - Se la mozione viene approvata, con votazione effettuata per appello nominale, dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un Commissario ai sensi di legge.

### **Art. 32 - Proposte di deliberazione**

1 - I Consiglieri possono presentare proposte di deliberazione nelle materie di competenza del Consiglio Comunale.

2 - Gli uffici competenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per la redazione di tali proposte.

3 - I pareri di legittimità e di fattibilità tecnico-contabile devono essere espressi entro 20 giorni dalla presentazione delle proposte.

4 - Le proposte di deliberazione dei Consiglieri seguono le procedure previste per le proposte di deliberazione della Giunta.

## **TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI**

### **Art. 33 - Richiesta di informazioni e sindacato ispettivo**

1 - Il Segretario Generale ed i Dirigenti sono tenuti a fornire ai Consiglieri informazioni sulle finalità, contenuti e modalità di svolgimento di atti di gestione e delle ragioni del loro compimento o meno.

2 - Le informazioni devono essere fornite entro giorni 30, o entro giorni 10 nel caso di richiesta urgente.

#### **Art. 34 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti**

1 - I Consiglieri comunali hanno diritto di chiedere in visione tutti gli atti e i documenti conservati nell'archivio o negli altri uffici comunali.

2 - I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione; le copie vengono rilasciate in carta libera, entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere comunale.

#### **Art. 35 - Atti e documenti ottenibili in visione e in copia dalle aziende dipendenti**

1 - I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici delle aziende speciali o di enti dipendenti dal Comune, entro il termine massimo di dieci giorni dalla richiesta, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato consiliare.

2 - Le richieste devono pervenire alle aziende ed enti predetti per il tramite della Segreteria Generale.

#### **Art. 36 - Tessera di riconoscimento**

1 - Ogni Consigliere sarà dotato, al fine di esercitare la propria attività di amministrazione e di controllo, di una tessera di riconoscimento con foto, rilasciata dal Segretario Generale, che consentirà il libero accesso a proprietà e beni dell'amministrazione comunale destinati ad uso o servizio pubblico o a proprietà, beni e mezzi che per l'amministrazione comunale svolgono un servizio pubblico.

#### **Art. 37 - Obbligo al segreto**

1 - I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi previsti espressamente dalla legge.

#### **Art. 38 - Astensione**

1 - Oltre ai casi di astensione obbligatoria previsti dalla legge, i consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del codice di procedura civile.

#### **Art. 39 - Obbligo dei Consiglieri di intervenire alle riunioni del Consiglio**

1 - I consiglieri regolarmente convocati sono tenuti ad intervenire alle sedute del Consiglio o a giustificare le assenze.

2 - Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire la segreteria perché ne sia presa nota a verbale.

## **TITOLO IV - COMMISSIONI CONSILIARI**

### **Art. 40 - Competenze delle Commissioni Consiliari permanenti**

1 - Il Consiglio Comunale, entro 30 giorni dal suo insediamento, dopo aver proceduto alla costituzione della Conferenza dei Capi-gruppo secondo quanto previsto dall'art. 36 dello Statuto, procede alla nomina delle seguenti Commissioni Consiliari permanenti, competenti per le materie a ciascuna di esse attribuite:

#### COMMISSIONE CONSILIARE I

- Amministrazione Generale, Indirizzi sulla Gestione del Personale, Bilancio e Finanze, rapporti con la popolazione e trasparenza dell'azione Amministrativa, rapporti con le Aziende Municipali e gli Enti Strumentali, disciplina e sostegno alle attività economiche, industria, commercio ed artigianato.

#### COMMISSIONE CONSILIARE II

- Opere e Lavori Pubblici, manutenzione generale del Patrimonio, attività di prevenzione di Protezione Civile, vigilanza e coordinamento sulle opere ed i Lavori Pubblici eseguibili nel territorio comunale, pianificazione urbanistica ed edilizia privata.

#### COMMISSIONE CONSILIARE III

- Educazione, problematiche giovanili ed attività di promozione culturale, ricreativa, sportiva e turistica, istruzione, tutela e valorizzazione dei beni culturali, attività di promozione e sostegno della cultura, promozione e valorizzazione dello sport e delle attività sportive, circoli ed associazioni ricreative, turismo e manifestazioni relative.

#### COMMISSIONE CONSILIARE IV

- Valorizzazione del territorio, protezione dell'ecosistema del mare, delle bellezze naturali e del patrimonio naturale, tutela dell'Ambiente, rapporti con gli Enti sovracomunali nell'ambito ambientale, attività di polizia ambientale.

#### COMMISSIONE CONSILIARE V

- Sicurezza pubblica, Polizia Municipale, raccordo con le Autorità locali e provinciali di Polizia per garantire il rispetto della legalità sul territorio, emergenze di protezione Civile, volontariato di soccorso sanitario e di Protezione Civile, attività di polizia sanitaria, disciplina del traffico e della circolazione stradale, sicurezza del cittadino, controllo del territorio.

#### COMMISSIONE CONSILIARE VI

- Solidarietà pubblica, handicap, anziani, nuova povertà, recupero, sostegno e

promozione sociale, organizzazione di volontariato socio - assistenziale, edilizia residenziale pubblica, sanità, rapporti con la Istituzione.

2 - Le Commissioni Consiliari permanenti sono istituite per un più documentato ed incisivo svolgimento della funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo e per una più approfondita e specifica trattazione delle materie di competenza del Consiglio.

3 - A tal fine, esse esercitano poteri consultivi e istruttori, svolgono attività di studio e iniziative di proposta, e specificamente:

- a) compiono l'istruttoria ed esprimono pareri sulle proposte di deliberazioni e sulle petizioni popolari;
- b) chiedono al Presidente del Consiglio Comunale l'iscrizione all'ordine del giorno di proprie comunicazioni e proposte sulle materie di competenza;
- c) designano i relatori per riferire in Consiglio Comunale sugli oggetti di cui alla precedente lettera;
- d) svolgono indagini conoscitive e consultazioni nelle materie di competenza;
- e) relazionano al Consiglio Comunale circa l'adempimento ed i problemi specifici riguardanti istituzioni, aziende, consorzi, società ed altri enti a partecipazione comunale;
- f) approfondiscono lo studio dei problemi di interesse generale e specifico della città e dell'Amministrazione, anche mediante convegni, conferenze e seminari;
- g) su deliberazione del Consiglio Comunale, possono elaborare in sede redigente regolamenti, atti, riservando al Consiglio Comunale il solo voto finale sul complesso dell'atto, anche per parti separate di esso.

#### **Art. 41 - Assegnazione delle proposte alle Commissioni**

1 - Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, e le petizioni, sono trasmesse, a cura della Presidenza del Consiglio, ai Presidenti delle Commissioni competenti.

2 - La Giunta, esclusivamente per ragioni di urgenza e con motivazione contestuale, può sottoporre direttamente al Consiglio proposte di deliberazione, con l'esclusione di quelle relative al Bilancio, al Piano Regolatore Generale od a sue varianti ed a provvedimenti programmatici o regolamentari;

3 - E' fatto salva la facoltà del Consiglio di rimettere motivatamente le proposte di cui al comma precedente all'esame delle Commissioni competenti.

#### **Art. 42 - Composizione**

1 - Il Consiglio Comunale all'inizio della legislatura delibera la composizione numerica di ciascuna Commissione e ne elegge i componenti.

2 - Ciascuna Commissione è composta da non più di undici Consiglieri, a ciascun componente la commissione è comunque attribuito un voto plurimo, tale per cui egli, insieme eventualmente con altro Consigliere dello stesso gruppo di appartenenza, abbia o abbiano a disposizione tanti voti quanti sono i Consiglieri appartenenti al gruppo di cui egli fa parte: i voti a disposizione complessivamente dei componenti ogni singola commissione risultano di conseguenza pari al numero



dei Consiglieri eletti ed in carica.

3 - Ogni Consigliere è assegnato ad una o più Commissioni Consiliari permanenti.

4 - Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio partecipano ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti senza diritto di voti.

5 - Alle riunioni delle Commissioni, ogni Consigliere può farsi sostituire da altro Consigliere, dandone comunicazione al Presidente.

6 - Ciascun Consigliere può partecipare alle riunioni di Commissioni diverse da quelle alle quali appartiene, esercitandovi tutti i diritti dei membri della Commissione ma senza partecipare alle decisioni.

#### **Art. 43 - Presidente e Vice Presidente**

1 - La prima riunione della Commissione è convocata, entro dieci giorni dall'esecutività della delibera di elezione, dal Presidente del Consiglio.

2 - Nella prima riunione la Commissione procede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente a maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 44 - Segreteria**

1 - A ciascuna Commissione è assegnato un ufficio di segreteria.

2 - L'ufficio di segreteria cura, fra l'altro, la redazione del verbale delle riunioni, la conservazione dei registri, degli atti e dei documenti.

3 - Il segretario della seduta sottoscrive il verbale unitamente al Presidente della Commissione.

4 - Ciascun Consigliere ha diritto di prendere visione dei verbali delle Commissioni Consiliari.

#### **Art. 45 - Convocazione e validità delle sedute**

1 - Il Presidente della Commissione la rappresenta, la convoca e ne regola i lavori, tiene i rapporti con gli organi del Comune e del decentramento.

2 - In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente.

3 - Le Commissioni sono convocate in via straordinaria anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

4 - Le riunioni devono essere convocate, con avviso contenente l'elenco degli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima dell'inizio della seduta.

In casi di urgenza la Commissione può essere convocata con un preavviso di almeno 36 ore.

5 - L'avviso deve essere inviato anche al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, ai Presidenti delle altre Commissioni Consiliari permanenti, ai Capigruppo ed agli Assessori.

6 - Decorsa mezz'ora dalla convocazione, per la validità della seduta delle Commissioni è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti.

#### **Art. 46 - Pubblicità e partecipazione**

1 - Le riunioni delle Commissioni sono pubbliche.

2 - La pubblicità delle riunioni è regolata dalle stesse norme del Consiglio Comunale.

3 - L'avviso di convocazione è pubblicato almeno 5 giorni prima, salvi i casi di convocazione di urgenza, all'Albo Pretorio nello stesso spazio riservato agli avvisi del Consiglio Comunale.

4 - Le Commissioni possono convocare alle proprie riunioni il Sindaco, gli Assessori, i Dirigenti e Funzionari del Comune, gli Amministratori e Dirigenti degli Enti, delle Aziende e delle Istituzioni, nonché i rappresentanti del Comune nelle Società e i rappresentanti degli organismi di decentramento.

5 - Le Commissioni possono altresì attivare la più ampia consultazione ed audizione degli organi della P.A. operanti nel territorio comunale, delle realtà sociali, della cooperazione e dell'associazionismo.

6 - Il Presidente può curare che sia redatto a mezzo dell'ufficio stampa del Comune un comunicato nel quale viene data notizia dei lavori e delle decisioni della Commissione.

#### **Art. 47 - Richieste di parere di altre Commissioni**

1 - Nel caso di proposta riguardante materie di competenza di più Commissioni o nel caso di dubbia competenza, il Presidente del Consiglio Comunale rimette la proposta alla Commissione di competenza prevalente o a più Commissioni e promuove la riunione congiunta di più Commissioni.

2 - Ciascuna Commissione, nell'esame di questioni e proposte ad essa attribuite, potrà richiedere il parere di altra Commissione.

#### **Art. 48 - Pareri e risoluzioni**

1 - Le Commissioni esprimono parere obbligatorio sugli atti di competenza loro sottoposti.

2 - Nelle Commissioni i pareri e le risoluzioni sono approvati a maggioranza dei componenti presenti.

3 - Il Presidente della Commissione certifica e trasmette immediatamente al Presidente del Consiglio Comunale il parere espresso.

4 - In caso di inadempienza, gli atti sono iscritti all'ordine del giorno del Consiglio con annotazione della mancata espressione del parere nei termini.

#### **Art. 49 - Commissioni speciali**

1 - L'organizzazione, le modalità di svolgimento dei lavori e la durata delle Commissioni Speciali previste dallo Statuto vengono definite nelle deliberazioni costitutive.

2 - Ove non disposto altrimenti, le procedure di tali Commissioni sono analoghe a quelle previste per le Commissioni permanenti.

3 - Alle Commissioni Speciali devono essere attribuiti personale, sedi e mezzi adeguati.

4 - Le Commissioni Speciali debbono concludersi con la presentazione di eventuali relazioni di maggioranza e di minoranza.

## **TITOLO V - INDENNITÀ' DI CARICA**

### **Art. 50 - Indennità di carica dei Consiglieri comunali**

1 - Ai Consiglieri comunali spettano le indennità stabilite dalla legge, così come determinate dall'organo comunale competente .

Analoghe indennità vengono corrisposte ai componenti delle commissioni consiliari regolarmente costituite in base allo Statuto o al presente Regolamento.

## **TITOLO VI - GRUPPI CONSILIARI**

### **Art. 51 - Composizione e rappresentanza**

1 - I Consiglieri eletti nella medesima lista appartengono allo stesso Gruppo Consiliare.

2 - I Consiglieri che intendono costituire un altro Gruppo o appartenere ad un Gruppo diverso devono darne comunicazione al Presidente del Consiglio.

3 - I Gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio il nome del proprio Capogruppo immediatamente dopo l'insediamento del Consiglio Comunale, in mancanza, sarà considerato Capogruppo il Consigliere eletto con il maggior numero di voti.

4 - I Gruppi Consiliari hanno sede nel palazzo comunale e dispongono di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione alle esigenze di ogni Gruppo ed alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.

## **TITOLO VII – CONSIGLIERE STRANIERO AGGIUNTO**

### **Art. 51 – Istituzione e funzioni**

1 - Ai sensi dell'art. 11 bis dello Statuto Comunale, il Consigliere straniero aggiunto viene eletto direttamente dai cittadini stranieri maggiorenni alla data della consultazione, non appartenenti alla Comunità Europea e residenti nel territorio del Comune di Falconara Marittima.

2 - Il numero dei Consiglieri stranieri è determinato in numero di 1 (uno).

3 - Il Consigliere straniero aggiunto:

- a) è invitato regolarmente alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- b) ha diritto di parola in Consiglio Comunale e nelle Commissioni Consiliari, nel rispetto del regolamento consiliare, senza diritto di voto;
- c) interviene nel merito di tutte le questioni discusse nel Consiglio Comunale con pari dignità dei Consiglieri eletti;
- d) può partecipare a tutte le sedute delle Commissioni Consiliari Permanenti e del Consiglio Comunale beneficiando del gettone di presenza.

4 - Per le modalità di esercizio dei diritti e dei doveri del Consigliere aggiunto si fa espresso rinvio agli articoli 33, 34, 35, 36 e 37 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 52 – Presentazione delle candidature**

1 - La candidatura alla carica di Consigliere Comunale straniero aggiunto deve essere presentata da un numero di elettori, cittadini extracomunitari residenti a Falconara Marittima, non inferiore a 20 (venti) e non superiore a 30 (trenta).

2 - Il candidato deve presentare la dichiarazione di accettazione della candidatura su apposito modulo fornito dal Comune.

3 - Le firme degli elettori presentatori devono essere apposte su appositi moduli predisposti dal Comune, riportanti il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonché il nome, cognome, luogo e la data di nascita, residenza dei sottoscrittori. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate a norma di legge. I candidati non possono controfirmare la propria candidatura. Ogni cittadino straniero residente può controfirmare una sola lista.

4 - Qualora la lista non raggiunga il numero di firme necessarie di cui al comma 1 del presente articolo, la lista non sarà considerata valida per la presentazione della candidatura.

5 - Le candidature debbono essere presentate, almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni, al Dirigente di riferimento dell'ufficio elettorale che, in presenza di più candidature, assegna un numero progressivo a ciascun candidato ammesso, mediante apposito sorteggio. Sulle schede di votazione e sul manifesto, i nominativi dei candidati alla carica di Consigliere straniero aggiunto sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio. I nominativi dei candidati saranno resi pubblici con apposito manifesto almeno 15 giorni prima della data delle elezioni.

6 - Il candidato alla carica di Consigliere straniero aggiunto dovrà essere maggiorenne, residente a Falconara Marittima da almeno 3 anni continuativi, non dovrà aver riportato condanne penali, ostative alla elezione alla carica di Consigliere Comunale, durante l'intero soggiorno sul territorio italiano.

7 - La carica di Consigliere straniero aggiunto è incompatibile con lo stato di cittadino italiano, pertanto l'acquisizione della cittadinanza italiana comporta la decadenza automatica dalla carica.

## **Art. 53 – Durata in carica**

1 - Il Consigliere straniero aggiunto resta in carica per la durata del Consiglio Comunale. In caso di dimissioni, decesso o decadenza, subentrerà il candidato risultato primo dei non eletti nell'elenco di cui all'art. 5 comma 9.

2 - Qualora non siano presenti altri candidati si procederà all'indizione di nuove elezioni.

## **Art. 54 – Istituzione del seggio e forme di pubblicizzazione**

1 - L'elezione del Consigliere straniero aggiunto avviene nello stesso giorno previsto per l'elezione del Consiglio Comunale di Falconara Marittima, tranne il caso di cui all'art. 5 comma 2, previa istituzione di un apposito seggio elettorale. Il Sindaco provvede alla nomina di un Presidente, di due scrutatori e di un segretario per il funzionamento di detto seggio. I componenti del seggio possono essere scelti anche tra i presentatori delle liste. Dell'elezione del Consigliere

straniero aggiunto verrà data notizia mediante pubblico manifesto, almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

2 - Ai componenti del seggio spetta una indennità ragguagliata a quella prevista per le elezioni comunali.

### **Art. 55 – Operazioni di voto e scrutinio**

1 - L'ufficio elettorale stilerà, al 45° giorno antecedente la data dell'elezione, sulla base della comunicazione fatta dall'Ufficio Anagrafe, la lista dei cittadini stranieri aventi diritto al voto.

2 - Ad ogni cittadino straniero, iscritto nella lista degli aventi diritto al voto, verrà assegnato un numero individuale e verrà recapitato a domicilio il certificato elettorale riportante nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, la specifica del sesso e il numero assegnato nell'elenco appositamente predisposto, nonché l'indicazione del seggio in cui potrà esprimere il voto.

3 - Le operazioni di voto e di scrutinio si terranno con le stesse modalità orarie di quelle delle elezioni amministrative.

4 - L'elettore dovrà esibire al seggio sia il documento elettorale individuale, sia un documento di riconoscimento valido.

5 - Il Presidente è tenuto ad annotare sulla lista, accanto al nominativo dell'elettore, gli estremi del documento stesso. Chi si presenterà senza il documento comprovante l'identità, potrà accedere alle operazioni di voto previo riconoscimento da parte di uno dei componenti del seggio. Chi non esibisce i documenti richiesti e non viene riconosciuto, non potrà accedere alle operazioni di voto.

6 - Gli elettori esprimeranno il loro voto mediante apposizione di una croce sul nome di uno dei candidati prestampati sulla scheda.

7 - Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza pena l'annullamento del voto.

8 - Nella fase dello spoglio, le schede elettorali dubbie, che non siano cioè immediatamente attribuibili ai vari candidati, ovvero classificabili come bianche o nulle, verranno definite dal Presidente del seggio, sentiti gli altri componenti del seggio stesso.

9 - Il Presidente del seggio stilerà la graduatoria dei candidati a seconda dei voti ricevuti. Risulterà eletto il candidato che avrà ricevuto più voti. A parità di voti, risulterà eletto il candidato più anziano di età.

### **Art. 56 – Comunicazione della votazione**

1 - Al termine di tutte le operazioni elettorali il Presidente del seggio invierà al Sindaco il verbale firmato da tutti i componenti del seggio, la lista di cui all'art. 5 comma 5, i tagliandi dei certificati elettorali e le schede utilizzate e non utilizzate per la votazione e comunicherà al Sindaco il risultato della elezione con il nominativo del Consigliere straniero aggiunto risultato eletto. Il Sindaco provvederà alla proclamazione dei risultati.

2 - Eventuali ricorsi debbono essere indirizzati al Sindaco entro i sette giorni successivi alla proclamazione dei risultati.

3 - Il Sindaco, nel caso in cui l'elezione avviene contestualmente a quella del Consiglio Comunale, provvede ad iscrivere l'argomento della convalida della elezione alla prima seduta del Consiglio Comunale. Nel caso in cui l'elezione avviene in una data diversa, il Sindaco invia verbali delle operazioni di voto e della proclamazione dei risultati al Presidente del Consiglio che provvederà a iscrivere l'argomento della convalida della elezione del Consigliere straniero aggiunto alla prima seduta utile del Consiglio Comunale.

4 - Al Consigliere straniero aggiunto il Presidente del Consiglio Comunale invierà tutte le comunicazioni riguardanti i lavori del Consiglio Comunale alla stessa stregua dei Capigruppo Consiliari.

5 - Per tutte le altre questioni che si possono presentare nel corso delle votazioni, si farà riferimento alle regole previste per i seggi italiani.

#### **Art. 57 – Spese**

1 - Le spese per l'elezione del Consigliere straniero aggiunto, nonché quelle relative al gettone di presenza faranno carico agli appositi capitoli di bilancio.

#### **Art. 58**

1 - Ai sensi dell'art. 11 bis, comma 3 dello statuto comunale l'elezione del Consigliere comunale aggiunto avviene di norma in coincidenza del rinnovo del Consiglio Comunale.

2 - In sede di prima applicazione delle norme contenute nel presente titolo l'elezione avverrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente modifica regolamentare.